

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE
487/2025/R/TLR

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI METODO TARIFFARIO DEL SERVIZIO DI
Teleriscaldamento**

Mercato di incidenza: teleriscaldamento
11 novembre 2025

Premessa

Il presente documento per la consultazione si inquadra nell'ambito del procedimento per la definizione della regolazione tariffaria del servizio di teleriscaldamento avviato con la deliberazione 28 dicembre 2023, 638/2023/R/tlr.

Il documento illustra gli orientamenti dell'Autorità per assicurare la continuità della disciplina tariffaria del servizio di teleriscaldamento, alla luce dell'imminente conclusione del periodo di applicazione del metodo tariffario transitorio.

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni e proposte in forma scritta, compilando l'apposito modulo interattivo disponibile sul sito internet dell'Autorità o, in alternativa, scrivendo all'indirizzo PEC istituzionale (protocollo@pec.arera.it), entro il **9 dicembre 2025**.*

Relativamente alle modalità dell'eventuale pubblicazione delle osservazioni, si fa riferimento all'Informativa sul trattamento dei dati personali, punto 1, lett. b) e c), di seguito riportata. Si invitano i soggetti interessati a seguire le indicazioni ivi contenute, in particolare in relazione ad eventuali esigenze di riservatezza.

Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente

Direzione Investimenti e Sostenibilità Ambientale

Piazza Cavour, 5 - 20121 Milano

e-mail: protocollo@pec.arera.it

sito internet: www.arera.it

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

La disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'ARERA è contenuta nella deliberazione n. 649/2014/A. Ai sensi dell'articolo 4.2 della disciplina in parola, l'ARERA non riceve contributi anonimi.

1. Base giuridica e finalità del trattamento

a. Trattamento dei dati personali raccolti in risposta alle consultazioni

Si informa che i dati personali trasmessi partecipando alla consultazione pubblica saranno utilizzati da ARERA, (Titolare del trattamento), nei modi e nei limiti necessari per svolgere i compiti di interesse pubblico e per adottare gli atti di sua competenza ai sensi della normativa vigente, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate. Il trattamento è effettuato in base all'articolo 6, par. 1 lett. e) del GDPR.

b. Pubblicazione delle osservazioni

Le osservazioni pervenute possono essere pubblicate sul sito internet di ARERA al termine della consultazione. I partecipanti alla consultazione possono chiedere che, per esigenze di riservatezza, i propri commenti siano pubblicati in forma anonima. Una generica indicazione di confidenzialità presente nelle comunicazioni trasmesse non sarà considerata una richiesta di non divulgare i commenti.

I partecipanti alla consultazione che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, delle osservazioni e/o documentazione inviata, sono tenuti ad indicare quali parti delle proprie osservazioni e/o documentazione sono da considerare riservate e non possono essere divulgate. A tal fine, i partecipanti alla consultazione sono tenuti a trasmettere una versione non confidenziale delle osservazioni destinata alla pubblicazione.

c. Modalità della pubblicazione

In assenza delle indicazioni di cui al punto b) della presente Informativa (richiesta di pubblicazione in forma anonima e/o divulgazione parziale), le osservazioni sono pubblicate in forma integrale unitamente alla ragione sociale/denominazione del partecipante alla consultazione. La ragione sociale/denominazione del partecipante alla consultazione che contenga dati personali è oscurata. Sono altresì oscurati tutti i dati personali contenuti nel corpo del contributo inviato e che possano rivelare l'identità di persone fisiche identificate o identificabili. I dati personali delle persone fisiche che rispondono alla consultazione nella loro capacità personale sono oscurati. Sono altresì oscurati tutti i dati personali contenuti nel corpo del contributo inviato e che possano rivelare l'identità del partecipante alla consultazione.

2. Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati

Dei dati personali possono venire a conoscenza i Capi delle Strutture interessate dall'attività di regolamentazione cui è riferita la consultazione, nonché gli addetti autorizzati al trattamento. I dati saranno trattati mediante supporto cartaceo e tramite procedure informatiche, con l'impiego di misure di sicurezza idonee a garantirne la riservatezza nonché ad evitare l'indebito accesso agli stessi da parte di soggetti terzi o di personale non autorizzato. Tali dati saranno conservati per un periodo massimo di 5 anni.

3. Comunicazione e diffusione dei dati

I dati non saranno comunicati a terzi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli ad altri soggetti coinvolti nell'esercizio delle attività istituzionali del Titolare e i casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea.

4. Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento è ARERA, con sede in Piazza Cavour, 5, 20121, Milano, e-mail: info@arera.it, PEC: protocollo@pec.arera.it, centralino: +39 02655651.

5. Diritti dell'interessato

Gli interessati possono esercitare i diritti di cui agli articoli 15-22 del GDPR rivolgendosi al Titolare del trattamento agli indirizzi sopra indicati. Il Responsabile della Protezione dei Dati personali dell'Autorità è raggiungibile al seguente indirizzo: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, Piazza Cavour, 5, 20121, Milano, e-mail: rpd@arera.it.

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, quale autorità di controllo, o di adire le opportune sedi giudiziarie.

Indice

1. Inquadramento generale	5
2. Ipotesi di intervento	7
<i>Vincolo di salvaguardia</i>	7
<i>Trattamento dei soggetti non verticalmente integrati</i>	8
<i>Modalità applicative del vincolo ai ricavi</i>	9
<i>Trattamento degli scostamenti tra vincolo ai ricavi e ricavi effettivi</i>	10
<i>Verifica infrannuale del rispetto del vincolo ai ricavi (o del vincolo di salvaguardia)</i> ..	11

1. Inquadramento generale

- 1.1. La legge 21 aprile 2023, n. 41 ha modificato le disposizioni del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (di seguito: decreto legislativo 102/14), prevedendo l'applicazione di tariffe regolate per la generalità delle reti di teleriscaldamento. In seguito a tale modifica normativa, l'articolo 10, comma 17, lettera e), del decreto legislativo 102/14 dispone che l'Autorità *“stabilisca le tariffe di cessione del calore, in modo da armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse”*.
- 1.2. I poteri regolatori in materia tariffaria devono essere esercitati in conformità ai principi generali previsti dall'articolo 10, comma 18, del medesimo decreto. La norma stabilisce che la regolazione definita dall'Autorità si applichi anche alle reti già in esercizio, secondo criteri di gradualità, assicurando al contempo la salvaguardia degli investimenti effettuati e la concorrenza nel settore.
- 1.3. Proprio al fine di assicurare un'introduzione graduale del regime di tariffe regolate, l'Autorità, con la deliberazione 28 dicembre 2023, 638/2023/R/tlr (di seguito: deliberazione 638/2023/R/tlr), ha adottato un approccio multifase, prevedendo:
 - a) per un periodo transitorio (1 gennaio – 31 dicembre 2024), l'applicazione di un vincolo ai ricavi basato sul criterio del costo evitato (la metodologia più diffusa nel settore) accompagnata da meccanismi correttivi volti a superare le criticità emerse nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui prezzi e sui costi del teleriscaldamento condotta nel 2022¹ (di seguito: indagine conoscitiva 2022);
 - b) l'avvio di un procedimento volto alla definizione del metodo tariffario da adottare in via definitiva, con l'obiettivo di individuare l'approccio più idoneo a garantire l'equilibrio tra sostenibilità economica del servizio e tutela dell'interesse generale. Nell'ambito di tale procedimento, è prevista anche l'analisi di diverse metodologie, tra cui quelle basate sul principio del *cost of service*.
- 1.4. Gli orientamenti iniziali per la definizione del metodo tariffario applicabile a regime sono stati illustrati con il documento di consultazione 28 maggio 2024, 214/2024/R/tlr (di seguito: documento di consultazione 214/2024/R/tlr).
- 1.5. Successivamente alla pubblicazione del documento di consultazione 214/2024/R/tlr, è emersa la necessità di prorogare i termini di conclusione del procedimento, al fine di attendere il completamento del quadro normativo per il recepimento delle norme comunitarie e di approfondire l'analisi dei dati di costo trasmessi dagli operatori.

¹ Si fa riferimento all'indagine avviata con deliberazione 1 marzo 2022, 80/2022/R/tlr. Per maggiori dettagli sugli esiti si rimanda all'Allegato A alla deliberazione 2 novembre 2022, 547/2022/R/tlr.

- 1.6. Contestualmente al rinvio dei termini per la conclusione del procedimento, l'Autorità, con deliberazione 27 dicembre 2024, 597/2024/R/tlr (di seguito: deliberazione 597/2024/R/tlr), ha prorogato al 31 dicembre 2025 il periodo di applicazione del metodo tariffario transitorio. Con il medesimo provvedimento sono stati anche apportati alcuni affinamenti al metodo, al fine di superare alcune criticità applicative riscontrate nella determinazione del costo evitato nelle aree non metanizzate e di rimuovere eventuali disincentivi all'utilizzo di fonti energetiche a basse emissioni di anidride carbonica, in coerenza con gli obiettivi di decarbonizzazione del settore.
- 1.7. Il processo di consultazione è ripreso nel corso del 2025 con la pubblicazione del documento di consultazione 22 luglio 2025, 353/2025/R/tlr (di seguito: documento di consultazione 353/2025/R/tlr), che ha razionalizzato le proposte di intervento, concentrandosi su quelle ritenute maggiormente efficaci per il conseguimento degli obiettivi prefissati. Nel testo si prevedeva la pubblicazione, entro ottobre 2025, di un ulteriore documento di consultazione con gli orientamenti finali.
- 1.8. L'iter procedimentale deve tuttavia tenere conto della condizione di *prorogatio* del Collegio dell'Autorità. In prossimità della scadenza della quarta consiliatura (9 agosto 2025), il Collegio ha disciplinato l'esercizio delle proprie funzioni con la deliberazione 5 agosto 2025, 402/2025/A, stabilendo, in conformità al parere del Consiglio di Stato n. 5388/2010, la prosecuzione dell'attività per un periodo massimo di sessanta giorni a decorrere dal 10 agosto 2025, limitata agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti.
- 1.9. Alla scadenza di tale finestra, il Governo ha adottato il decreto-legge 3 ottobre 2025, n. 145, che ha prorogato la permanenza in carica dell'attuale Collegio sino alla nomina del nuovo organo e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2025, confermando anche in questo periodo i poteri ridotti (ordinaria amministrazione e atti indifferibili/urgent) al fine di assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità.
- 1.10. Il procedimento in corso riguarda la definizione del metodo tariffario applicabile a regime per un periodo pluriennale. Si tratta di un provvedimento di carattere strategico e innovativo, destinato a incidere in modo strutturale sugli assetti tariffari del settore. Per questa ragione non può essere adottato nel regime di *prorogatio*, che circoscrive l'attività del Collegio agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti.
- 1.11. Nelle more della nomina del nuovo Collegio, si intende pertanto prorogare il metodo tariffario vigente per il periodo di un anno, introducendo alcuni affinamenti puntuali volti a garantirne la continuità e il corretto funzionamento.
- 1.12. Nel presente documento di consultazione sono illustrati gli affinamenti proposti al metodo tariffario vigente, al fine di raccogliere le osservazioni degli operatori e dei soggetti interessati e di garantire la massima trasparenza nel processo decisionale.

Tutti gli ulteriori elementi non oggetto di specifica proposta di modifica devono intendersi confermati.

2. Ipotesi di intervento

Vincolo di salvaguardia

- 2.1. Alcuni operatori hanno evidenziato che l'applicazione della clausola di salvaguardia, nella sua formulazione attuale, potrebbe determinare potenziali criticità di carattere economico. In particolare, la riduzione delle tariffe derivante da tale meccanismo, in determinati contesti, potrebbe comprimere i ricavi fino a livelli non sufficienti a garantire la piena copertura dei costi operativi e degli oneri connessi agli investimenti già effettuati.
- 2.2. Tale evenienza potrebbe risultare non coerente con i principi stabiliti dalla normativa primaria, che richiede di salvaguardare la sostenibilità economica degli investimenti già realizzati. Una persistente difficoltà di copertura dei costi, oltre a porre a rischio l'equilibrio economico-finanziario degli operatori, potrebbe avere ripercussioni sulla capacità di erogare il servizio, con effetti indiretti sulla continuità, sull'affidabilità e sulla qualità delle prestazioni rese agli utenti.
- 2.3. Alla luce di queste considerazioni, l'Autorità ritiene opportuno introdurre un meccanismo correttivo al funzionamento della clausola di salvaguardia. In particolare, si intende riconoscere agli esercenti la facoltà di richiedere la modifica del coefficiente di riduzione delle tariffe pre-regolazione, al fine di contemperare gli obiettivi di efficienza allocativa con l'esigenza di garantire la copertura dei costi del servizio, a condizione che tali costi siano riconosciuti come efficienti.
- 2.4. Si propone che tale facoltà sia esercitabile su istanza dell'esercente, limitatamente alle reti già in esercizio alla data di entrata in vigore della regolazione tariffaria dell'Autorità (1 gennaio 2024). L'istanza dovrà essere corredata da documentazione idonea a comprovare l'esistenza di un rischio strutturale di mancata copertura dei costi di erogazione del servizio. A tal fine, potrà essere utilizzato il confronto tra i costi effettivamente sostenuti nell'ultimo triennio e i ricavi determinati applicando la clausola di salvaguardia (da calcolare pro forma per gli anni precedenti all'introduzione del metodo tariffario).
- 2.5. Una volta accertata la sussistenza del problema, l'Autorità procederà a una valutazione dell'efficienza gestionale dell'operatore, anche mediante il confronto con *benchmark* di altri esercenti del settore, al fine di verificare la ragionevolezza e l'adequatezza dei costi dichiarati.
- 2.6. In caso di accettazione dell'istanza, l'Autorità provvederà ad adeguare il valore del coefficiente di riduzione delle tariffe in modo da assicurare la copertura dei costi del servizio. Si precisa, tuttavia, che:

- a) la modifica del coefficiente non potrà in alcun caso comportare l'applicazione di tariffe superiori a quelle definite dall'esercente prima dell'entrata in vigore della regolazione tariffaria;
- b) anche in presenza di una modifica del coefficiente correttivo continuerà a trovare applicazione il *cap* previsto al valore del costo del combustibile, limitatamente all'energia prodotta da impianti alimentati da fonti energetiche diverse dal gas naturale (o dal gasolio, per le aree non metanizzate).

Spunti per la consultazione

S.1 *Si condividono le modifiche proposte in materia di applicazione del vincolo di salvaguardia? Motivare la risposta.*

Trattamento dei soggetti non verticalmente integrati

- 2.7. Il servizio di teleriscaldamento è in genere erogato da un'unica società verticalmente integrata o da più società appartenenti al medesimo gruppo societario. In un numero limitato di casi, tuttavia, il servizio è svolto da operatori privi di impianti di produzione, che acquistano energia termica da soggetti terzi esterni al gruppo societario, a condizioni economiche liberamente concordate tra le parti.
- 2.8. Alcuni operatori hanno evidenziato che, in tali realtà, l'applicazione del vincolo ai ricavi può determinare potenziali criticità qualora il prezzo di cessione del calore all'ingrosso non risulti compatibile con i vincoli economici derivanti dall'applicazione del metodo tariffario, tenuto conto dell'impossibilità di modificare contratti stipulati con terze parti anteriormente all'entrata in vigore della regolazione. Secondo tali operatori, l'introduzione del vincolo ai ricavi in queste circostanze potrebbe configurare uno *stranded cost*.
- 2.9. L'Autorità, anche in tali casi, intende prevedere la possibilità di modificare le modalità di applicazione del vincolo ai ricavi, previa presentazione di un'istanza da parte dell'esercente. Nell'ambito dell'istanza sarà verificata la sussistenza dei necessari requisiti, riportati di seguito:
 - a) sottoscrizione del contratto in data anteriore all'entrata in vigore della regolazione;
 - b) impossibilità di modificare le condizioni economiche riportate nel contratto, in modo da renderle coerenti con il vincolo dell'Autorità, stante l'assenza di clausole di adeguamento in caso di mutamenti del quadro normativo di riferimento;
 - c) acquisizione dell'energia da soggetti terzi esterni al gruppo societario di appartenenza dell'esercente;
 - d) nel caso in cui il prezzo di cessione dell'energia termica sia determinato sulla base del principio del costo opportunità (in modo da riflettere il valore della mancata produzione di energia elettrica), congruità dei parametri adottati;

- e) effettivo mancato recupero dei costi derivante dall'applicazione del vincolo.
- 2.10. In presenza di tutti i requisiti sopra elencati, l'Autorità valuterà un innalzamento del vincolo ai ricavi in modo da garantire all'esercente la copertura dei costi del servizio.

Spunti per la consultazione

S.2 *Si condivide quanto proposto in materia di trattamento dei soggetti non verticalmente integrati? Motivare la risposta.*

Modalità applicative del vincolo ai ricavi

- 2.11. Il metodo tariffario vigente prevede l'obbligo, per gli esercenti, di continuare ad applicare le condizioni economiche applicate agli utenti prima dell'intervento di regolazione delle tariffe qualora risultino inferiori al vincolo ai ricavi riconosciuto dall'Autorità. Tale disposizione era stata introdotta in considerazione della natura transitoria del metodo tariffario, al fine di evitare incrementi ingiustificati del prezzo del servizio e di tutelare gli utenti nella fase di avvio della regolazione.
- 2.12. Nel corso dei due anni di applicazione, il contesto di riferimento ha mostrato alcuni elementi di evoluzione, in particolare in relazione agli obiettivi europei di incremento della quota di fonti rinnovabili e alla conseguente esigenza, per gli operatori, di avviare nuovi investimenti. In tale scenario, il permanere dell'obbligo di applicare le tariffe storiche, anche quando inferiori al vincolo ai ricavi, potrebbe comportare effetti penalizzanti, limitando la possibilità di adeguare i ricavi ai maggiori costi connessi all'integrazione delle rinnovabili. Tale meccanismo rischierebbe quindi, se non opportunamente rivisto, di attenuare gli incentivi agli investimenti necessari a sostenere la transizione energetica e la sostenibilità del servizio nel medio-lungo periodo.
- 2.13. Alla luce di tali considerazioni, si propone una modifica della disposizione vigente, introducendo la possibilità di modificare le condizioni economiche applicate agli utenti del servizio. In particolare, si propone che le componenti tariffarie dei contratti (eventualmente soggette ad indicizzazione) possano essere incrementate nella misura massima del 2%, a condizione di assicurare il rispetto del vincolo ai ricavi definito dall'Autorità.
- 2.14. La possibilità di accedere al regime di convergenza verso il vincolo ai ricavi sarà subordinata all'effettiva realizzazione di investimenti finalizzati alla transizione energetica. In particolare, si propone che tale facoltà sia riconosciuta esclusivamente alle reti che abbiano conseguito la qualifica di "rete efficiente" ai sensi della normativa europea vigente.

Spunti per la consultazione

S.3 *Si condivide quanto proposto in materia di modalità applicative del vincolo ai ricavi? Motivare la risposta.*

Trattamento degli scostamenti tra vincolo ai ricavi e ricavi effettivi

- 2.15. In tutti i servizi regolati possono verificarsi scostamenti tra il vincolo ai ricavi e i ricavi effettivamente conseguiti, a causa dell'incertezza legata all'andamento dei *driver* tariffari, tipicamente rappresentati dai volumi erogati all'utenza. Nel caso del servizio di teleriscaldamento, tale incertezza risulta ancora più accentuata, poiché non riguarda solo i ricavi effettivi, ma anche l'evoluzione dei costi di erogazione del servizio. La regolazione tariffaria, infatti, non si applica esclusivamente ad attività con una predominanza di costi fissi (come la distribuzione o la misura), ma comprende anche attività con un'elevata incidenza di costi variabili, come la produzione di energia termica. Il costo di produzione dell'energia termica può subire variazioni significative in funzione di diversi fattori, tra cui il livello della domanda, l'andamento dei prezzi dei combustibili e le scelte di dispacciamento adottate.
- 2.16. Con la proroga del periodo di applicazione del metodo tariffario, si rende necessario definire in modo puntuale le modalità di gestione degli scostamenti tra il vincolo ai ricavi e i ricavi effettivamente conseguiti. Il metodo tariffario transitorio, infatti, si limita a stabilire i principi generali per il trattamento degli scostamenti (prevedendone il recupero mediante detrazione dal vincolo relativo agli anni successivi) senza tuttavia fornire indicazioni attuative di dettaglio.
- 2.17. Si propone, anche alla luce della generale condivisione manifestata dagli *stakeholder*, di adottare un criterio analogo a quello proposto nel documento di consultazione 353/2025/R/tlr per il metodo tariffario a regime. In particolare, si propone di effettuare la compensazione attraverso l'adeguamento del vincolo relativo all'anno $t+2$ rispetto all'anno t , così da poter disporre di dati certi sull'entità dello scostamento tra vincolo e ricavi.
- 2.18. A titolo esemplificativo, si riporta di seguito la formula di calcolo del vincolo ai ricavi relativa all'anno $t = 2026$, comprensiva degli scostamenti relativi all'anno $t-2 = 2024$.

$$VR_t = \sum_{k=1}^m \sum_{j=1}^{12} \sum_{i=1}^n CE_{k,j,i} \cdot Q_{k,j,i} - \max(0; R_{t-2} - VR_{t-2}) \cdot \prod_{a=t-1}^t (1 + I_a)$$

dove:

- VR_t è il vincolo ai ricavi nell'anno t ;
- $CE_{k,j,i}$ è il costo evitato, IVA esclusa, espresso in €/MWh, in vigore nel j -esimo mese dell'anno t , per la k -esima rete di teleriscaldamento iscritta all'ATT servita

dal venditore, in relazione alla i -esima categoria di utenti, calcolato ai sensi dell'Articolo 5 o dell'Articolo 6 del MTL-T;

- $Q_{k,j,i}$ è il quantitativo di calore erogato, espresso in MWh , nel j -esimo mese dell'anno t , nella k -esima rete di teleriscaldamento iscritta all'ATT servita dal venditore, alla i -esima categoria di utenti;
- R_{t-2} sono i ricavi conseguiti nell'anno $t-2$;
- VR_{t-2} è il vincolo ai ricavi relativo all'anno $t-2$;
- I_a è il tasso di inflazione dell'annuo a .

2.19. Nel caso di applicazione del vincolo di salvaguardia (cfr. Articolo 7 dell'MTL-T), la formula sarebbe da applicare nella seguente formulazione:

$$VS_t = \alpha \cdot \sum_{k=1}^m \sum_{j=1}^{12} \sum_{l=1}^r R'_{k,j,l} - \max(0; R_{t-2} - VS_{t-2}) \cdot \prod_{a=t-1}^t (1 + I_a)$$

dove:

- VS_t è il vincolo di salvaguardia per l'anno t (i.e. 2026);
- α è il fattore di riduzione delle tariffe pre-regolazione, pari a 0,9 (salvo l'eventuale accettazione dell'istanza discussa nei paragrafi precedenti);
- $R'_{k,j,l}$ sono i ricavi convenzionali derivanti dall'applicazione delle condizioni economiche di fornitura ante regolazione alle variabili di scala individuate dall'esercente, per la k -esima rete di teleriscaldamento iscritta all'ATT servita dal venditore, nel j -esimo mese dell'anno t agli utenti a cui sono applicate le condizioni di fornitura della tipologia l -esima;
- R_{t-2} sono i ricavi conseguiti nell'anno $t-2$ (i.e. 2024);
- VS_{t-2} è il vincolo di salvaguardia relativo all'anno $t-2$.

Spunti per la consultazione

S.4 *Si condivide quanto proposto per la gestione degli scostamenti tra vincolo ai ricavi e ricavo effettivo? Motivare la risposta.*

Verifica infrannuale del rispetto del vincolo ai ricavi (o del vincolo di salvaguardia)

2.20. L'evoluzione del vincolo ai ricavi, determinato sulla base del metodo del costo evitato, è strettamente legata all'andamento del costo del combustibile. Data l'elevata volatilità dei prezzi dei combustibili, tale meccanismo può generare nel corso dell'anno differenze significative tra i ricavi effettivamente conseguiti dagli esercenti e i ricavi riconosciuti a titolo regolatorio.

2.21. La rilevanza di tale problematica è stata confermata dall'analisi dei dati relativi all'applicazione del metodo tariffario transitorio. In alcune realtà, il livello degli scostamenti tra ricavi effettivi e il vincolo (sia nel caso di applicazione del vincolo ai ricavi che del vincolo di salvaguardia) ha superato ampiamente il 10%.

Scostamenti di tale entità, infatti, possono tradursi in variazioni tariffarie repentine e difficilmente prevedibili, riducendo la trasparenza e la comprensibilità dei prezzi applicati. In assenza di meccanismi di correzione tempestiva, gli utenti rischiano quindi di trovarsi esposti a condizioni economiche non chiaramente riconducibili all'andamento effettivo dei costi di erogazione del servizio.

- 2.22. Per minimizzare tali scostamenti e rafforzare la trasparenza del sistema, si ritiene necessario introdurre verifiche infrannuali del rispetto del vincolo ai ricavi. Le verifiche infrannuali dovranno essere effettuate ad ogni aggiornamento dei prezzi previsto dai contratti. Qualora la frequenza degli aggiornamenti contrattuali sia superiore a tre mesi, l'esercente sarà comunque tenuto a svolgere una verifica con cadenza almeno trimestrale. In esito a tali verifiche, gli esercenti dovranno adeguare le tariffe in modo da ridurre le differenze tra ricavi effettivi e vincolo ai ricavi, garantendo in tal modo maggiore stabilità e coerenza nell'applicazione del metodo tariffario.
- 2.23. All'inizio dell'anno la verifica dovrà essere effettuata sulla base di una stima dei principali parametri rilevanti (evoluzione dei *driver* tariffari, del costo del combustibile, ecc.). Nel corso dell'anno l'esercente provvederà poi ad aggiornare i calcoli, includendo progressivamente i dati di consuntivo e rivedendo le stime alla luce delle nuove evidenze disponibili.
- 2.24. Oltre alla registrazione dei dati di consuntivo già prevista dall'MTL-T in vigore, gli esercenti dovranno dunque registrare e conservare, per un periodo minimo di dieci anni, la documentazione comprovante lo svolgimento delle verifiche infrannuali, al fine di consentire eventuali controlli da parte dell'Autorità. In particolare, dovranno registrare, per ciascun periodo di aggiornamento dei prezzi (e comunque almeno trimestralmente), i seguenti elementi:
- a) i ricavi dall'applicazione dei corrispettivi di erogazione del servizio;
 - b) il vincolo ai ricavi;
 - c) il valore del costo evitato, per ciascun mese, ciascuna rete e ciascuna categoria di utente;
 - d) i quantitativi di calore erogato agli utenti, per ciascun mese, ciascuna rete e ciascuna categoria di utente;
 - e) il fattore di ponderazione, per ciascuna rete;
 - f) il fattore di emissione, per ciascuna rete;
 - g) le ipotesi di calcolo adottate in tutti i casi in cui si sia fatto ricorso a stime.
- 2.25. In alternativa, si propone di introdurre un meccanismo di responsabilizzazione dell'esercente, basato sulla modifica degli scostamenti (da sottrarre al vincolo ai ricavi) eccedenti una determinata soglia. In particolare, si propone di incrementare del 20 per cento lo scostamento per la quota eccedente il 10% del vincolo ai ricavi.

Spunti per la consultazione

S.5 *Si condividono le ipotesi in materia di verifica infrannuale del vincolo ai ricavi (o del vincolo di salvaguardia)? Motivare la risposta.*